

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1730-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FALCUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla
Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo
il 15 ottobre 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

(V. Stampato Camera n. 3356)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
28 aprile 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione del disegno di legge avente per oggetto la «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985», merita di essere considerata un contributo di primaria importanza al processo teso alla realizzazione della unità europea. La Carta europea delle autonomie locali, infatti, impegna gli Stati che la sottoscrivono ad assicurare, nei propri ordinamenti, un assetto istituzionale delle autonomie locali basato sui principi del decentramento, dell'autogoverno, della partecipazione e del controllo democratico.

Pur riservando, ovviamente, ai singoli Stati la competenza a definire la normativa giuridica necessaria a rendere concreti i principi sopra indicati, nel rispetto delle singole realtà nazionali, il documento del Consiglio d'Europa impegna ad assicurare negli ordinamenti legislativi dei singoli Stati e, possibilmente, nella loro Carta costituzionale, l'elezione a suffragio universale delle assemblee o dei consigli delle autonomie locali, senza che ciò pregiudichi la possibilità di ricorso al *referendum* o ad altre forme di democrazia diretta.

In coerenza con il principio dell'autogoverno, si afferma che le collettività locali devono poter definire, esse stesse, le strutture amministrative necessarie all'assolvimento delle loro competenze che devono, peraltro, essere fissate per legge e garantite da possibili condizionamenti o violazioni per le quali devono disporre del diritto di ricorsi giurisdizionali mentre il controllo sui loro atti deve essere di pura legittimità.

Al fine di assicurare che i principi di autonomia e di autogoverno non siano pure affermazioni teoriche, la Carta fissa il principio

dell'autotassazione e delle garanzie delle risorse finanziarie di cui le autonomie locali devono essere dotate, in proporzione ai compiti ad esse affidate dalla Costituzione o dalle leggi dei singoli Stati.

Come si vede, si tratta di impegni assai rilevanti che gli Stati aderenti alla convenzione assumono e tali da corrispondere, nel rispetto delle peculiarità di ogni comunità nazionale, alla volontà di realizzare un'unità europea non di vertice, ma radicata nella coscienza e nella diffusa pratica democratica.

Le autonomie locali sono indiscutibilmente una istituzione base della democrazia e l'impegno a garantirne, sotto il profilo politico ed istituzionale, la vitalità, nell'area europea, acquista, alla luce degli eventi in corso in Paesi che aspirano a far parte del Consiglio d'Europa e vogliono contribuire alla realizzazione di «una Casa comune europea», una importanza che non può essere sottovalutata.

Il nostro Paese, che nella sua Costituzione e nei suoi ordinamenti dà grande rilevanza alle autonomie locali, non può che aderire pienamente, con convinzione e con coerenza, alla Carta di Strasburgo.

Gli strumenti di ratifica previsti dalla convenzione sono, con realismo, tali da consentire un'adesione anche parziale e graduale.

Non è questo il nostro caso, essendo i nostri ordinamenti pienamente in linea con i principi della Carta delle autonomie locali.

La nostra ratifica, quindi, può e deve essere piena e convinta, confermando così la volontà dell'Italia a concorrere in modo concreto e deciso a favorire il disegno di una grande democrazia europea.

FALCUCCI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

4 ottobre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

20 settembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.